



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 156/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 27 ottobre 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Coazze (TO)** formulata con nota in data 14.8.2015 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 8.9.2015, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;  
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Adriano Gribaudo;

### **FATTO**

Con la nota pervenuta in data 8.9.2015 il Sindaco del Comune di Coazze (TO) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere in ordine alle spese inerenti al ripristino di uno stato dei luoghi conseguente alla demolizione di un fabbricato d'alpe sito nel territorio comunale.

In particolare l'istante espone che a seguito del ricevimento di un verbale amministrativo di violazione dell'art. 43 comma 1 della legge regionale 29.6.2009 n. 19 da parte dell'Ente di gestione del parco Naturale Orisera Rocciavè e riserve di Chianocco e Foresto, elevato nei confronti Peirolò Ezio quale trasgressore e del sig. Lisanti Aldo quale assessore del Comune di Coazze, la Provincia di Torino con determinazione dirigenziale del 26.3.2012 ingiungeva al geom. Di Maria Luciano, in qualità di Direttore dei Lavori, incaricato dal Comune e al sig. Allais, in qualità di Sindaco di Coazze, il ripristino dello stato dei luoghi in località Sellery conseguente all'avvenuta demolizione non autorizzata, entro un sito di importanza comunitaria, del fabbricato d'alpe che ivi esisteva.

Secondo l'istante in particolare con determinazione del 7.5.2013 il Comune ha stabilito di procedere ad ottemperare all'ingiunzione e di procedere quindi al ripristino dello stato dei luoghi affidando l'incarico progettuale al geom. Rondisson; in seguito in data 3.10.2013 il Comune ha approvato il progetto ed indetto l'appalto per l'esecuzione degli interventi che si è concluso con aggiudicazione in data 10.10.2013 per un importo complessivo di Euro 33.983,52 (con suddivisione dei lavori in due stralci). Sono stati quindi eseguiti i suddetti interventi di ripristino con liquidazione dei lavori inerenti al primo S.A.L. per un totale di €25.205,66.

Alla luce di quanto sopradescritto il Comune pone pertanto il quesito nei seguenti termini: "si richiede per quanto espresso in premessa, se le spese inerenti l'affidamento della progettazione, la direzione lavori, l'assistenza al RUP nonché il saldo della fattura di esecuzione lavori di ripristino del fabbricato demolito senza autorizzazione, siano a carico del Comune di Coazze e quindi a carico della collettività, o se debbano altresì essere addebitate "al Geom. Luciano Di Maria, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Coazze e al Sig. Paolo Allais in qualità di Sindaco del Comune di Coazze" così come parrebbe espresso nella Determinazione della ex Provincia di

Torino, nonché al Sig. Aldo Lisanti (Ass.re Comune di Coazze) "in qualità di obbligato in solido" così come definito nelle premessa di detta determinazione dirigenziale."

### **PREMESSA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Infatti, occorre rammentare che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

### **AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA**

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere formulata dal Comune di Coazze è

ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

### **AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "*in materia di contabilità pubblica*" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso. (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 21.5.2015, n. 81).

Nel caso di specie l'istanza di parere si configura inammissibile.

Va al riguardo osservato che il quesito, come articolato concretamente nella richiesta di parere, risulta attenersi alla risoluzione di una problematica specifica dell'ente in particolare in ordine alla necessità di procedere alla definizione di un procedimento interno all'Amministrazione comunale in ordine alla esatta individuazione del soggetto cui dovrebbero essere addebitate le spese sostenute dall'ente per gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi della località Sellery.

In particolare l'ente chiede un intervento della Sezione al fine non già di ottenere l'interpretazione di una norma di legge statale o regionale onde orientare in termini generali la propria condotta, bensì mira ad ottenere una pronuncia su un fatto specifico e concreto segnatamente al fine di avviare eventualmente un procedimento di contestazione ed addebito nei confronti di amministratori comunali o del direttore lavori di un'opera. Invero nel caso di specie l'intervento della Corte sarebbe volto ad analizzare la sussistenza di eventuali responsabilità personali per le spese sostenute dall'ente che, secondo il consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo, è da escludersi radicalmente posto che così facendo la Sezione finirebbe per sovrapporsi in modo del tutto non consentito ad attività valutative e di indagine di competenza della Procura regionale della Corte dei Conti.

Sarà dunque il Comune a dover effettuare le proprie valutazioni in relazione al fatto concreto e di conseguenza dare doverosamente corso ad ogni eventuale segnalazione alla competente autorità.

La richiesta di parere è dunque oggettivamente inammissibile

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2015.

Il Relatore

F.to Dott. Adriano Gribaudo

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **30/10/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola